

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 30 del 15.03.2016

OGGETTO: Avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento di "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni"- CIG: 5078509633

Seduta del 15.03.2016, ore 13.15, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Luca	CALLEGARO	presente
Vicepresidente	Riccardo	MASIN	presente
	Massimo	MOMOLO	assente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Moreno	VALDISOLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Riccardo Masin – componente C.E.
Partecipa alla seduta Michele Gallo - Direttore

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" con il quale sono state emanate norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;

PREMESSO che:

- il D.Lgs 81/2008 recante le disposizioni in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro pone per tutti i soggetti, sia pubblici che privati, il problema della sicurezza e della salute sul lavoro in termini vincolanti;
- il Parco dei Colli Euganei opera con personale proprio ed è di fatto un Ente dotato di propria personalità giuridica a cui fa capo tutto il personale;
- l'Ente Parco è direttamente coinvolto in ordine agli obblighi ed alle responsabilità di varia natura, connessi al mantenimento della sicurezza e della salute dei propri lavoratori assegnati per il suo funzionamento;

VISTO l'art. 41 ss del D.Lgs. n. 81/2008 che sancisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e in particolare in relazione alle visite mediche da effettuare nei confronti del personale dipendente;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce tra i compiti del datore di lavoro la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che in applicazione del D.Lgs. 81/2008 il medico competente si configura come punto di riferimento per la trattazione di tutte le questioni di carattere sanitario che interessano i lavoratori in servizio presso l'Ente;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

VISTO l'art. 2 lett. f) del D.Lgs. 81/2008, che definisce il responsabile del servizio di prevenzione e



protezione (RSPP) quale persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa e designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

DATO ATTO che attualmente i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono svolti dai seguenti operatori:

- servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente: società Security Job di Miazzi dr. Serena (PI 04609840287) con sede in Sant'Urbano (PD) via Corniola Destra n. 8 - CIG n. ZE80900D2C con scadenza contratto in data 30/04/2016,
- servizio di RSPP: società Sicurya Srl via G. Galilei 27/29 Arcugnano (VI) (CF 03544450244) - CIG n. ZAC0EEF5AF con scadenza contratto in data 07/08/2016;

RILEVATO che entrambi i servizi sono in scadenza nei prossimi mesi e risulta pertanto necessario attivare le procedure per l'individuazione dei nuovi affidatari;

VISTO l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 istitutivo del sistema delle Convenzioni Consip che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle suddette convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

VISTO l'art. 1 c. 449 della L. 27/12/2006 n. 296 che prevede un obbligo generalizzato per le amministrazioni statali di approvvigionarsi facendo ricorso alle Convenzioni Consip mentre le restanti amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art. 1 c. 7 del D.L. 06/07/2012 n. 95 come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review) che stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,


VISTO l'art. 1 c. 510 della L. 28/12/2015 n. 208 (Stabilità 2016) che stabilisce *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*.

DATO ATTO che nel corso degli ultimi anni si è assistito, con veri provvedimenti normativi, ad un progressivo rafforzamento degli obblighi di approvvigionamento tramite centrali di committenza (Consip o centrali regionali);

VISTA la *“Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”*- lotto 2 stipulata tra Consip spa e RTI COM Metodi Spa, Deloitte Consulting Spa, Igeam srl, Igeam Academy srl, Igeamed srl;

DATO ATTO che la Convenzione ha per oggetto la fornitura dei servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che la Convenzione è impostata sulla massima flessibilità di acquisto dei servizi previsti, in quanto tutti i servizi risultano completamente indipendenti tra loro e singolarmente acquistabili dalle Amministrazioni per garantire la personalizzazione delle attività in base ad esigenze tecniche e un graduale adeguamento alla normativa sulla sicurezza in base alle risorse economiche disponibili;



DATO ATTO che la Convenzione in oggetto ha una durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dal 29/04/2015 ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi e i singoli Ordinativi di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti hanno durata di tre anni;

VALUTATA l'opportunità di aderire alla Convenzione sopraccitata per la fornitura dei servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO che l'adesione alla Convenzione Consip è suddivisa nelle seguenti attività:

- *Richiesta Preliminare di Fornitura* documento con cui l'amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione,
- sopralluogo congiunto del fornitore Consip con il Supervisore dell'Ente,
- redazione del *Piano dettagliato delle attività* da parte del fornitore che formalizza la configurazione dei servizi da attivare proposti dal fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'amministrazione
- valutazione del *Piano Dettagliato delle Attività* da parte dell'amministrazione,
- emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura da parte dell'amministrazione,

DATO ATTO che la richiesta Preliminare di Fornitura, pur non costituendo obbligo alcuno per l'Amministrazione ad attivare il servizio, vincola l'Ente:

- a individuare il Supervisore che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo ai luoghi di lavoro;
- a mettere a disposizione del Fornitore, al momento del sopralluogo, tutta la documentazione tecnica in proprio possesso per la stesura del Piano Dettagliato delle Attività, compresi i documenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- ad analizzare il Piano Dettagliato delle Attività e a formalizzarne le deduzioni;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta, il Fornitore provvederà ad eseguire un sopralluogo per individuare le reali esigenze dell'Amministrazione e successivamente a predisporre un piano e un preventivo per lo svolgimento del servizio che dovrà essere valutato e accettato dall'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di:

- procedere con la Richiesta Preliminare di Fornitura attuativa della prima fase di adesione alla Convenzione Consip;
- riservarsi di non aderire alla Convenzione Consip qualora i prezzi offerti siano eccessivamente onerosi per l'Ente;
- prorogare la scadenza del contratto di sorveglianza sanitaria al 07/08/2016;

VISTA la DCE n. 8 del 09/02/2016 "*Programmazione approvvigionamenti e assegnazione dei budget ai dirigenti/direttore – anno 2016*" che prevede:

- l'assegnazione del cap. 146 "*Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente*" tra cui l'incarico di RSPP al Dirigente Amministrativo,
- l'assegnazione del cap. 172 "*Servizi sanitari*" tra cui l'incarico di medico competente al Direttore;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;


DELIBERA

1. di avviare la procedura di adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento di "*Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni*" - lotto 2 - CIG: 5078509633 allegato sub a);



2. di effettuare la *Richiesta Preliminare di Fornitura* allegato sub b) al fine di effettuare il sopralluogo e di valutare i servizi da attivare;
3. di dare atto che a seguito del sopralluogo l'Amministrazione valuterà se approvare il *Piano Dettagliato delle Attività* proposto dal fornitore e successivamente emetterà l'ordinativo di fornitura;
4. di prorogare il contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente affidato alla società Security Job di Miazzi dr. Serena (PI 04609840287) con sede in Sant'Urbano (PD) via Corniola Destra n. 8 - CIG n. ZE80900D2C al 07/08/2016 e di delegare il Direttore ad effettuare l'impegno di spesa,
5. di nominare RUP del presente affidamento il Direttore assegnando i relativi capitoli di spesa (cap. 146 e cap. 172) in deroga alla DCE n. 8/2016 limitatamente agli importi necessari per il presente affidamento;
6. di dare atto che l'acquisizione del CIG, l'ordinativo di fornitura e l'impegno di spesa verranno effettuati con appositi successivi provvedimenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 53/93

IL SEGRETARIO
Riccardo Masin



IL PRESIDENTE
Luca Callegaro

